



Milano, 13 Giugno 2023

LA RIFORMA DELLO SPORT: DECRETI CORRETTIVI

Proseguendo quanto da noi enunciato nelle nostre precedenti Newsletters, ricordiamo che in data 02.11.2022 era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 il D. Lgs. n. 163 recante Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 36 del 28.02.2021, in attuazione dell'art. 5 della legge n. 86 dell'08.08.2019, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Ciò premesso, e fermo restando che da qui alla fine del corrente mese di Giugno 2023 sono attesi altri decreti correttivi ed attuativi, il Ministro per lo Sport e i Giovani, **Andrea Abodi**, ed il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, **Marina Calderone**, coproponenti, hanno portato all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri un atteso **decreto correttivo che interviene sulla Riforma dello Sport**, promossa dall'allora Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, allo scopo di introdurre alcuni selettivi miglioramenti. L'obiettivo, duplice, è quello di accompagnare l'entrata in vigore degli aspetti più significativi della riforma a partire, come previsto, dal 1° luglio 2023 e contenere l'impatto delle radicali innovazioni normative previste sulle associazioni e le società sportive dilettantistiche e i lavoratori dello sport.

In particolare, il decreto prevede forti misure di semplificazione degli adempimenti previsti per consentire la gestione, da parte del sistema previdenziale generale, delle posizioni dei lavoratori dello sport, identificando altresì un percorso che consenta l'interoperabilità dei sistemi di gestione dei flussi di dati allo scopo occorrenti, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni o rischi di interferenza, tenendo in debito conto anche le esigenze di operatività dei professionisti che affiancano le organizzazioni del mondo sportivo nell'assolvimento dei loro obblighi.

Come di consueto, il decreto correttivo approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri sarà trasmesso alle Camere e alle Conferenze, Unificata e Stato-Regioni, per l'acquisizione dei rispettivi pareri e intese e tornerà poi in Consiglio dei ministri per la seconda e definitiva lettura.

Con il provvedimento in esame si interviene sui decreti nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021, sulle seguenti materie:

- 36, in materia di lavoro sportivo;
- 37, in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive;
- 38 in materia di norme per la sicurezza per la costruzione degli impianti sportivi;
- 39 in materia di semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;
- 40 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;

decreti tutti adottati il 28 febbraio 2023

Stabilita la fascia di esenzione totale fino ai 5.000 euro e la fascia di esenzione da ritenute fiscali fino a 15.000 euro relative al lavoro sportivo, le novità presenti nei decreti correttivi riguardano la scomparsa dell'agevolazione Inail prevista in un primo momento per i collaboratori sportivi con compensi fino ai 5.000 euro annui; per i lavoratori sportivi con compensi entro il plafond dei 5.000 euro restano le semplificazioni in tema di sicurezza sul lavoro; salta, invece, quella misura fiscale che si proponeva di agevolare ASD e SSD mediante la restituzione sotto forma di credito d'imposta del gettito previdenziale a carico delle stesse. E' stato previsto un Osservatorio nazionale



sul lavoro sportivo, da istituire di concerto con il Ministero del Lavoro, con compiti di promozione di iniziative di monitoraggio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Riforma dello sport coinvolgerà 750mila lavoratori e 60mila datori di lavoro ed il cuore del provvedimento (D. Lgs. 36/2021), anche al netto delle correzioni, sta nel riconoscimento di una tutela per i lavoratori sportivi negli ambiti previdenziale, assicurativo, malattia, infortuni, e maternità per istruttrici ed atlete.

IN BREVE

Adempimenti e termini

Slitta al 1° luglio 2023 il termine per l'adozione delle istruzioni tecniche per assolvere agli obblighi comunicativi dei rapporti di lavoro al Centro per l'impiego attraverso il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (RAS). E' stato fissato al 31 ottobre 2023 il termine per la comunicazione delle co.co.co. sportive sul Libro Unico del Lavoro attraverso detto Registro. Comunicazione che dovrà essere effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle comunicazioni dei contratti di co.co.co. di lavoro sportivo, viene previsto che la tenuta del Libro Unico del Lavoro e la trasmissione mensile all'INPS dei dati retributivi ed i vari modelli attraverso il RAS sia una modalità alternativa a quella dei canali ordinari. Infatti, anche per il LUL l'operatività del Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche è demandata ad un decreto che dovrà essere emanato entro il 31 ottobre 2023.

Considerate le difficoltà operative, tenuto anche conto dei vari decreti che dovranno essere promulgati per rendere le ASD/SSD completamente in grado di operare una volta che saranno state esplicitate le specifiche tecniche per l'operatività del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, è stato stabilito che gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il periodo luglio-settembre 2023, potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Attività non riconosciute ed attività secondarie

Spetta al Dipartimento dello Sport verificare la natura sportiva delle attività diverse da quelle svolte nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, di un Ente di Promozione Sportiva o di una Disciplina Associata riconosciuti dal Coni o dal Cip. Si amplia la nozione di attività sportiva dilettantistica; manca però il coordinamento con quelle norme che attribuiscono la qualifica di lavoratore sportivo – e l'accesso ai benefici– ai soli tesserati che svolgono mansioni necessarie sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti.

Si rimane, inoltre, in attesa, di un decreto che definisca i criteri ed i limiti delle attività secondarie e strumentali previste negli statuti sociali; tuttavia, è stato già previsto che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi di detti criteri, comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Adeguamenti statutari

E' stato fissato al 31 dicembre 2023 il termine per adeguare gli statuti degli enti sportivi dilettantistici alle nuove norme del D. Lgs. 36/2021, in vigore dal 1° luglio 2023. La mancata conformità non consentirà l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per gli enti già iscritti, inclusi quelli trasmigrati dal Registro Coni, il mancato adeguamento entro la fine del 2023 determina la cancellazione d'ufficio. A differenza del Terzo settore, per gli enti sportivi non sono previste semplificazioni ai fini dell'adeguamento, né agevolazioni fiscali ai fini dell'imposta di registro.

Modello Eas

E' stato previsto l'esonero dalla presentazione del modello Eas per le ASD/SSD iscritte nel Registro. La novità si allinea a quanto già previsto per il Terzo settore, ma resta l'obbligo di



comunicare i dati fiscalmente rilevanti in una apposita sezione del Registro nazionale attività sportive dilettantistiche.

Lavoratori e volontari sportivi

Il decreto correttivo, per la prima volta introduce il limite di 150 euro mensili alle spese sostenute dai volontari sportivi, che potranno essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione. A differenza del Terzo settore, la norma si riferisce solo a specifiche tipologie di spese (vitto, alloggio, viaggio, trasporto) effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del volontario.

Inoltre, è stata innalzata da 18 ore a 24 ore la soglia oraria settimanale relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto entro la quale, nell'area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Infine, è stato previsto il principio di silenzio assenso per l'autorizzazione al lavoro sportivo per i dipendenti pubblici, che si perfeziona in 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'ente pubblico di cui il lavoratore sportivo è dipendente.

Si rammenta, a proposito della sicurezza sul lavoro, che per i lavoratori sportivi che percepiscono meno di 5.000 euro, è escluso l'obbligo della sorveglianza sanitaria e del documento di valutazione rischi.

Personalità giuridica per le ASD

Cambia la procedura in cui si introduce un passaggio in più. Una volta effettuati i controlli, il Notaio dovrà trasmettere la richiesta di iscrizione e contestuale acquisto della personalità giuridica alla Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Associata affiliante indicati dall'ente e non più direttamente al Registro attività sportive dilettantistiche.

Locali utilizzati

Stessa disciplina derogatoria del Terzo settore al fine di agevolare gli enti sportivi nell'utilizzo delle sedi e locali per lo svolgimento delle attività istituzionali a prescindere dalla destinazione urbanistica degli spazi medesimi.

Chinesiologo e laureati in scienze motorie

Il riconoscimento della figura professionale del chinesiologo che avviene con la Riforma dello Sport non ha introdotto un'esclusiva o una riserva a favore dei laureati in scienze motorie per il coordinamento dei corsi sportivi, in quanto il decreto richiede ed ammette, in via alternativa al chinesiologo, la figura dell'istruttore di specifica disciplina sportiva, in possesso dei requisiti abilitanti previsti dalle Federazioni/Enti di Promozione sportiva/Discipline Associate, ed esclude da tale obbligo le attività sportive disciplinate da Federazioni/Enti riconosciuti dal Coni.

Ne consegue che, in base alla legge e fatte salve eventuali prescrizioni regionali, non sussiste l'obbligo di organizzare i corsi sportivi con il coordinamento del chinesiologo o dell'istruttore di specifica disciplina.

Osservatorio dello sport

E' stato istituito un osservatorio nazionale presso il Dipartimento dello sport per favorire e monitorare l'attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo.

Agevolazioni fiscali

E' stato riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta di importo corrispondente ai contributi previdenziali a loro carico, versati sui compensi dei lavoratori sportivi, alle ASD ed alle SSD iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che conseguono, nell'anno sociale previsto statutariamente, complessivamente ricavi di qualsiasi natura pari od inferiori a 200.000 euro.

Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche

Il RAS assume il nuovo ruolo di Ente certificatore della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da SSD e da ASD ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.



LA RIFORMA DELLO SPORT: CONSIDERATA APPLICABILE LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DEL D. LGS. 36/2021

Il 1° luglio 2023, come ribadito nel precedente capitolo, la riforma del lavoro sportivo troverà piena applicazione. La riforma del D. Lgs. n. 36/2021, integrato dal D. Lgs. n. 163/2022, estende tutele costituzionali a favore di chi ne era privo (e quindi coerente con le ultime indicazioni della Cassazione), ma anche “epocale”, in quanto abbatte la parete di vetro che aveva creato una *comfort zone* per gli operatori dello sport tuttora spesso diffidenti delle novità. In questa fase di passaggio dalle attuali collaborazioni sportive ex art. 67, comma 1, lett. m) Tuir - DPR n. 917/86 ed il nuovo lavoro sportivo, alcuni giudici sono già stati chiamati a decidere prima ancora dell’entrata in vigore del D. Lgs. 36/2021 per la parte lavoristica.

Tra il 2021 ed il 2022 è stata la Cassazione a dettare i tempi con 42 sentenze orientate a riconoscere l'imponibilità contributiva anche nei rapporti tra ASD/SSD ed istruttori. Oggi è la volta dei giudici di merito: per definire una vertenza tra Inps e SSD, circa il recupero di contributi riferiti a compensi erogati agli istruttori, **il 17 maggio 2023 il Tribunale di Frosinone con la sentenza n. 608** (allegata a questa Newsletter) ha ritenuto di dare immediata applicabilità alla “clausola di salvaguardia” inserita al comma 8 quater dell’art. 35, che dispone che non si dia luogo a recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'art. 51 ed inquadrati ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, 1° comma, lett. m) del Tuir. Trattandosi di un “precepto che non si rivolge alle parti né attribuisce loro alcun obbligo o diritto, né regola il rapporto di lavoro o il rapporto previdenziale”, ma che “si rivolge direttamente alle Istituzioni previdenziali”, il Tribunale - richiamando anche come precedente “in tal senso, **Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro 31.3.2023**” (anch’essa allegata a questa Newsletter) - afferma che “ne consegue, in maniera assorbente, il venir meno del diritto dell’Inps ad azionare il credito contributivo in relazione all’attività svolta dagli istruttori sportivi, con conseguente non spettanza di tali somme”.

L’auspicio è che, se dovessero presentarsi altri contenziosi analoghi, questo principio continui a trovare piena applicazione, in modo da salvaguardare il mondo dilettantistico da potenziali contestazioni per il periodo antecedente al 1° luglio 2023, aiutando tutti ad abbandonare eccessive preoccupazioni e, quindi, condurre il mondo dilettantistico verso un contesto di maggiore civiltà giuridica di rispetto dei diritti e degli obblighi del lavoro.

RIFORMA DELLO SPORT: LE NOVITA' PER I LAVORATORI SPORTIVI

Riprendendo quanto da noi già enunciato ed ampiamente spiegato nelle nostre precedenti Newsletters, in coincidenza con l’emanazione dei vari Decreti, ricordiamo che il D. Lgs. 36/2021 ha tipizzato le figure del lavoratore sportivo, che sono il direttore di gara, il direttore sportivo, il direttore tecnico, gli istruttori, gli allenatori, i maestri ed i selezionatori. A queste figure sono state aggiunte quelle del chinesiologo e del manager dello sport (ved. paragrafo precedente).

E’ lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolga, in cambio di un corrispettivo, le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli Enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Tali figure di lavoratore sportivo, dal 1° luglio 2023 potranno avere contratti di lavoro subordinato, se esercitano tale attività come prevalente e continuativa, oppure come attività di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa qualora non superi le 24 ore settimanali, oppure lavoro autonomo occasionale

Per “istruttore”, si intende colui che insegna una o più specifiche discipline sportive a gruppi o singoli individui che si allenano a scopo dilettantistico o per il bene personale. In via interpretativa,



la determinazione delle mansioni di istruttore sembrerebbe riservata esclusivamente ai tecnici dotati dei requisiti dall'Ente affiliante per l'esercizio della loro attività, e che risultino tesserati. Spetterà all'Ente affiliante riconosciuto dal Coni sopperire alle lacune e regolamentare i requisiti e le mansioni considerate necessarie per lo svolgimento della qualifica di istruttore di attività sportiva.

L'"allenatore", invece, gestisce la preparazione tecnica e psicologica di atleti e squadre.

RIASSUMENDO

L'art. 28 del D. Lgs. 36/2021 prevede, nella sua formulazione attuale, che nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando nei confronti dello stesso committente:

-la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato a manifestazioni sportive;

-le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate.

Entro il 1° luglio 2023 verranno pubblicati le disposizioni tecniche ed i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 (le comunicazioni dei contratti attraverso il RAS andranno effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro) ed entro il 31 ottobre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4 (l'iscrizione del Libro Unico del Lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente).

Come già indicato sopra, in sede di prima applicazione, gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

I compensi che dovranno essere erogati per le ore lavorate nel mese di giugno 2023 dovranno essere pagati entro il 30 giugno 2023 per seguire le attuali regole ex art. 67, comma 1, lett. m), Tuir. Superata tale data, detti compensi rientreranno nel conteggio secondo le nuove regole in vigore dal 1° luglio 2023, poiché l'art. 67 Tuir verrà automaticamente abrogato dalle nuove norme (a tale proposito, **in allegato a questa Newsletter trovate due proposte di calcoli simulati per collaboratori sportivi con contratto di cococo o di partita Iva, nel caso in cui superino o meno l'importo di 15.000 euro**).

SPORT BONUS: LE PRENOTAZIONI VANNO FATTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2023

Il dipartimento per lo Sport ricorda che le imprese hanno trenta giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzate ad effettuare l'erogazione liberale

Aperta dal 30 maggio 2023, e fino al 30 giugno 2023, la prima finestra per il riconoscimento del credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e la realizzazione di nuove strutture pubbliche. A darne notizia un **avviso** pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport. Le domande devono essere presentate tramite l'apposita piattaforma disponibile al link <https://avvisibandi.sport.governo.it/>. L'agevolazione, destinata ai titolari di reddito d'impresa, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 ed estesa, da ultimo, anche a quest'anno dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 614, legge n. 197/2022), è pari al 65% dell'erogazione liberale effettuata secondo gli scopi della norma. La somma assegnata può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, in tre quote annuali di pari



importo.

Il credito massimo attribuibile a ciascun beneficiario è pari al 10% dei ricavi realizzati nel 2022 nel limite massimo dei fondi stanziati per l'anno in corso (15 milioni di euro). Il Dipartimento ha confermato le tempistiche definite dal DPCM del 30 aprile 2019 per la prenotazione del *tax credit*, che prevede l'apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio ed il 15 ottobre. Dallo *start* gli interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l'erogazione liberale.

Una volta effettuate e certificate dagli enti destinatari del finanziamento le donazioni approvate, il dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta, dandone contemporaneamente comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

All'interno della piattaforma disponibile per la presentazione delle domande, l'utente troverà la "guida alla compilazione" ed i riferimenti per l'assistenza tecnica e procedurale. Ulteriori richieste di informazione e chiarimenti devono essere inoltrate a servizioprimo.sport@governo.it, specificando nell'oggetto "SPORT BONUS 2023".

ASD E SSD: COME RICHIEDERE DAL 18 MAGGIO 2023 CONTRIBUTI PER EVENTI SPORTIVI

Eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale: possibile richiedere contributi per ASD e SSD dal 18 maggio 2023

Con comunicato del 17 maggio 2023 il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l'Avviso per la selezione di eventi sportivi meritevoli di contributi rivolto a **ASD e SSD**.

Eventi sportivi: presentazione della domanda di contributo

Le domande devono essere effettuate **solo ed esclusivamente attraverso la nuova piattaforma informatica** messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport resa disponibile **a partire dalle ore 16.00 del 18 maggio 2023** al seguente link: <https://avvisibandi.sport.governo.it>

L'accesso va effettuato tramite SPID del legale rappresentante.

Attenzione al fatto che le richieste di contributo dovranno essere caricate, a pena di irricevibilità, **almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'evento e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023.**

Eventuali chiarimenti od informazioni potranno essere richiesti tramite i contatti di assistenza indicati in piattaforma.

Le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:

- pregio internazionale - o nazionale in caso di eventi sportivi femminili - in relazione alle finalità di valorizzazione dell'immagine dell'Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
- impatto sull'economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
- coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani,);
- attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
- adozione di specifiche misure od interventi finalizzati a mitigare o ridurre l'impatto dell'evento sull'ambiente;
- capacità diffusiva dell'evento tramite campagne di promozione e comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di social media.

Eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale: i beneficiari

Possono fare domanda di accesso al contributo



1. le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche,

2. i Comitati organizzatori regolarmente costituiti, le Federazioni Sportive Nazionali e paralimpiche, le Discipline Sportive Associate e paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, **purché abbiano un titolo di esclusività nell'organizzazione e/o realizzazione dell'evento** per il quale viene richiesto il contributo.

Gli eventi sportivi oggetto di richiesta del contributo **devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive**, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento ed avere un rilievo internazionale o nazionale, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.

Le risorse per l'anno 2023 ammontano ad € 5.700.000,00.

ROTTAMAZIONE-QUATER: AGGIORNATE LE FAQ CON LE NUOVE DATE

Nelle risposte alle domande più frequenti pubblicate dall'AE-Riscossione il calendario delle nuove scadenze fissate dal DL 51/2023.

Sul portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile una nuova versione delle **FAQ** relative alla Rottamazione quater aggiornata con le novità recate dall'art. 4 D.L.

51/2023. Il provvedimento in questione, come noto, ha differito dal 30 aprile al **30 giugno 2023** il termine per la presentazione della **domanda di adesione** alla definizione agevolata. La proroga ha comportato i conseguenti slittamenti:

- dal 30 giugno al **30 settembre 2023** del termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Al riguardo si segnala che la comunicazione, inviata unitamente ai moduli di pagamento, tiene conto dell'annullamento determinato dallo "stralcio" dei debiti fino a 1.000 euro che è stato effettuato al 30 aprile 2023 e che potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di definizione agevolata;

- dal 31 luglio al **31 ottobre 2023** del termine entro cui versare la **prima o unica rata**. In caso di pagamento rateale, si potrà versare il dovuto in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre ed il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Le nuove scadenze sono ora state recepite nelle FAQ della Riscossione che, oltre al calendario completo della Rottamazione quater, fa luce sull'ambito di applicazione della definizione agevolata, sulle modalità di adesione e di pagamento, sulle conseguenze in caso di mancato o tardivo versamento e sulla sorte di eventuali cartelle, rateazioni e contenziosi con il Fisco già pendenti.



SERVIZI DI LIBERO ACCESSO: ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PER CODICE FISCALE E PARTITA IVA

Dal 15 maggio 2023, sono resi disponibili attraverso la piattaforma di API Management i servizi API per la verifica di esistenza e validità del codice fiscale e della partita IVA. L'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni circa l'attivazione della piattaforma di API Management per l'erogazione dei servizi di libero accesso. I servizi sono resi disponibili in base alla categoria di utenza individuata dall'Agenzia e resa nota sul sito internet. L'accesso ai servizi di interesse dell'utente avviene previa adesione alle Condizioni generali di utilizzo, specifiche per ciascuna tipologia di servizio, pubblicate nell'area riservata, che fissano le modalità di erogazione e di utilizzo dei servizi

A partire dal **15 maggio 2023**, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili attraverso la piattaforma di API Management i seguenti Servizi API:

- a) servizio per la **verifica di esistenza e validità del codice fiscale**, volto a verificare l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale ed i dati anagrafici disponibili in Anagrafe Tributaria;
- b) servizio per la verifica di esistenza e validità della **partita IVA**, volto a verificare la validità del numero di partita IVA attribuito e a fornire le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA, alla denominazione del soggetto o, in assenza, al cognome e nome della persona fisica titolare.

Ricorda l'Agenzia delle Entrate che il servizio di libero accesso è rivolto ad una platea di utenti interessata alla sua integrazione in applicazioni proprie. L'erogazione è prevista con volumi differenziati in base a diverse categorie di fruitori, attraverso uno o più Piani d'utilizzo che garantiscono un carico transazionale controllato e la conseguente disponibilità del servizio stesso. In fase di prima attivazione, si rendono disponibili i servizi di libero accesso già disponibili in modalità consultazione web sul sito internet dell'Agenzia, per la verifica di esistenza e validità del codice fiscale e per la verifica di esistenza e validità della Partita IVA.

REGIME FORFETARIO ESCLUSO IN CASO DI PERCEZIONE DI PENSIONE DI VECCHIAIA

Il regime forfettario è escluso per un soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE (Risp. AE 3 maggio 2023 n. 311). L'art. 1, c. 57, lettera d ter, L. 190/2014 prevede che non possono avvalersi del **regime dei forfettari** *“i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”*.

In proposito, occorre rilevare che nella Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, a commento della **causa di esclusione** prevista dalla previgente lettera d bis) del citato comma 57, viene chiarito che tale limite, introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2016, dalla Legge di Stabilità del 2016, non opera se il **rapporto di lavoro dipendente** è cessato nel corso dell'anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia.

Rileva, invece, il citato limite nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Ciò in coerenza con la *ratio* della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali. Si



evidenzia, inoltre, che ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla richiamata Circolare n. 10/E, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 3 maggio 2023 n. 311, ritiene che la previsione della citata lettera d ter) escluda dalla fruizione del beneficio in parola i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei **redditi di lavoro dipendente** ed assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, ossia, i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall'ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi. Considerato il richiamo alla soglia di **euro 30.000** nella citata lettera d ter), quello che rileva ai fini dell'applicazione di tale causa di esclusione è, dunque, l'esistenza di simili redditi ed il loro ammontare.

Visto il contenuto della citata lettera d ter), il regime dei forfetari è escluso per un soggetto che percepisce una **pensione di vecchiaia** eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.

DICHIARAZIONE IMU PER GLI ENTI NON COMMERCIALI: QUALI NOVITA' PER IL 2023

Il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali si compone di quattro quadri e dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica della dichiarazione relativa all'anno di imposta 2022 entro il 30 giugno 2023.

È stato emanato il DM 4 maggio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di approvazione del nuovo modello di **dichiarazione IMU per gli enti non commerciali** (IMU ENC), delle relative istruzioni per la compilazione, nonché delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Di seguito le principali novità.

I requisiti degli enti non commerciali

Gli enti non commerciali sono enti pubblici e privati diversi dalle società, di cui all' art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Poi ci sono i requisiti di settore che le **attività istituzionali** devono possedere per poter essere considerate svolte con modalità non commerciali e che attengono alla natura della singola attività istituzionale (ad esempio, attività assistenziali e sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, sportive, ecc.). Inoltre, al fine di una maggiore comprensione dell'argomento, occorre focalizzare i principali aspetti:

- **soggettivi:** in tale ambito devono essere ricompresi: gli enti pubblici, vale a dire gli Organi e le Amministrazioni dello Stato; **gli enti territoriali** (Comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, Province, Regioni, associazioni ed enti gestori del demanio collettivo, Camere di commercio); le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB); gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore (ad esempio, le **organizzazioni di volontariato**, ecc.). Occorre precisare che nell'ambito degli enti privati non commerciali vanno ricompresi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- **oggettivi:** gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali devono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività: assistenziali; previdenziali; sanitarie; ricerca scientifica; didattiche; ricettive; culturali; ricreative; sportive; attività di religione e di culto.

I principali contenuti della dichiarazione

Il modello di dichiarazione si compone di quattro quadri e precisamente:



- il “**quadro A**” riservato alla descrizione degli immobili totalmente imponibili od esenti. Per quanto riguarda la prima categoria, vale a dire quella degli immobili totalmente imponibili, si precisa che il quadro deve essere compilato sia quando nell'immobile viene svolta un'**attività commerciale** che non rientra in quelle individuate dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, sia nell'ipotesi in cui sono esercitate le attività di cui al citato art. 7, svolte, però, con modalità commerciali. Ciò si verifica sicuramente quando tutto l'immobile è adibito ad un'attività tipicamente commerciale, come, ad esempio, il bar che, seppur inserito nell'ambito di un **complesso immobiliare** destinato allo svolgimento di un'attività sanitaria, risulta accatastato separatamente. Per quanto concerne, invece, le attività che potrebbero astrattamente rientrare in quelle meritevoli, occorre ribadire che per le stesse deve essere preliminarmente verificata la sussistenza dell'ulteriore requisito introdotto nell'art. 7, comma 1, lett. i) in esame, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 91-bis DL 1/2012 e cioè che le attività indicate dalla norma devono essere svolte “con modalità non commerciali”. A questo proposito, come riportato dalle **istruzioni**, «anche gli immobili in cui vengono svolte le attività elencate nell'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 potrebbero comunque essere assoggettate ad imposizione. Tale situazione si riscontra nel caso in cui il corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale – che nel successivo “quadro B”, riquadro relativo alle – è stato denominato “Cenc” – risulta superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale, che nel medesimo “quadro B”, è stato denominato “Cm”»;
- il “**quadro B**” concerne gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti. Il quadro in questione prevede una differente modalità di compilazione e di determinazione della porzione di immobile da assoggettare ad imposizione a seconda che si tratti di attività **didattica** o di altre attività meritevoli. Invero, il presente quadro si compone di tre riquadri di cui: il primo relativo all'identificazione catastale dell'immobile ed alla tipologia di attività in esso svolta; il secondo, dedicato all'attività didattica, deve essere compilato per determinare, in caso di utilizzazione mista dell'immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile ad imposizione; il terzo, dedicato alle attività diverse da quella didattica, deve essere anch'esso compilato per determinare, in caso di utilizzazione mista dell'immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile ad imposizione. Occorre premettere che il “quadro B” deve essere compilato per ciascun immobile in cui si svolge l'attività meritevole e posseduto dallo stesso soggetto passivo;
- il “**quadro C**” dedicato alla determinazione dell'IMU. Rappresenta un quadro riepilogativo dal quale emerge il totale dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento. Quindi: l'IMU dovuta; eccedenza IMU risultante dalla precedente dichiarazione; eccedenza IMU risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod. F24; Rate versate. L'imposta non è dovuta, non è rimborsata, né può essere utilizzata in compensazione se non supera euro 12,00 od il diverso importo eventualmente stabilito dal Comune;
- il “**quadro D**” relativo alle **compensazioni** ed ai **rimborsi**. Deve essere compilato per l'indicazione del credito di imposta risultante dalla presente dichiarazione al fine di richiederne il rimborso oppure la compensazione con versamenti futuri. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; la compensazione può essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all'IMU dovuta al medesimo Comune.

Presentazione della dichiarazione e versamento dell'IMU

Come riportato dal modello di istruzioni, la **dichiarazione telematica IMU ENC**:

- la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la stessa deve essere presentata ogni anno;
- il **versamento** dell'imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono



essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, a favore del Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della L. 160/2019. In pratica, la norma consente che la **compensazione** possa essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all'IMU dovuta al medesimo Comune.

NON PROFIT: 360.000 LE ISTITUZIONI ATTIVE IN ITALIA

I dati del censimento effettuato dall'Istat sulle organizzazioni di volontariato. I dipendenti impiegati sono poco più di 870.000.

Al 31 dicembre 2020 le istituzioni non profit attive in Italia sono 363.499 ed impiegano complessivamente 870.183 dipendenti. Le istituzioni crescono di più al Sud (1,7%) e nelle Isole (+0,6%), sono stabili al Centro e nel Nord-ovest, in diminuzione al Nord-est (-0,5%). La forma giuridica che raccoglie la quota maggiore di istituzioni (85,2%) resta l'associazione, seguono le INP (Istituzioni Non Profit) con altra forma giuridica (8,4%), le cooperative sociali (4,1%) e le fondazioni (2,3%). E' quanto emerge dai dati del censimento Istat delle istituzioni non profit.

Il settore dello **sport** raccoglie il 32,9% delle INP, seguono i settori delle Attività culturali e artistiche (15,9%), delle Attività ricreative e di socializzazione (14,3%), dell'Assistenza sociale e protezione civile (9,9%).

Alla luce dei risultati della rilevazione campionaria, il 72,1% delle INP attive nel 2021 si avvale dell'attività gratuita di 4,661 milioni di volontari. Anche se in calo rispetto agli ultimi dati disponibili riferiti al 2015 (-15,7%), i volontari italiani rappresentano uno dei pilastri portanti del settore.

Le istituzioni che operano grazie al contributo dei volontari ed i volontari stessi si concentrano nei settori delle attività culturali ed artistiche, sportive, ricreative e di socializzazione. Tutte insieme aggregano il 65,2% delle istituzioni con volontari ed il 54,5% dei volontari. I volontari impegnati nel settore non profit sono per il 57,5% uomini ed il 42,5% donne, ma l'incidenza di donne è più alta in questi settori: Religione (con 55 volontarie su 100 volontari), Cooperazione e solidarietà internazionale (53,4% di volontarie), Filantropia e promozione del volontariato (52,7%), Istruzione e ricerca (51%) e Sanità (49,2%).

Le INP con una struttura organizzativa più ampia rispetto ai volontari impegnati sono quelle attive nel settore sanitario, con 40 volontari in media per istituzione (il dato nazionale è di 18 volontari). Di dimensioni nettamente superiori sono le istituzioni operanti nel settore della Filantropia e promozione del volontariato (37 volontari in media), della Religione e dell'Assistenza sociale e protezione civile (in entrambi i casi con 30 volontari in media). L'86,5% delle INP attive nel 2021 è impegnato in attività rivolte alla collettività in generale (attività diretta ad un vasto pubblico e non a singoli individui), mentre il 13,5% orienta la propria attività ed eroga servizi a categorie di persone con specifici disagi. Considerando le diverse categorie sociali con situazioni di fragilità, vulnerabilità o disagio, nel 55,8% dei casi le INP si occupano di disabilità fisica e/o intellettiva, nel 32,9% di persone in difficoltà economica e/o lavorativa, nel 31,2% di persone con disagio psico-sociale, nel 25,3% di persone vulnerabili, ad esempio in condizione di solitudine od isolamento.

La transizione digitale è un elemento cruciale per accelerare i processi di innovazione del settore non profit e consente alle INP di rispondere efficientemente ai bisogni sociali sul territorio, fornendo tempestivamente i servizi volti alle comunità di riferimento. Nel 2021, il 79,5% delle INP italiane ha utilizzato almeno una tecnologia digitale.

Fra i principali fattori che hanno rallentato la digitalizzazione del settore non profit si registrano la carenza di risorse finanziarie e la scarsa cultura digitale, indicate rispettivamente dal 26,4% e dal



15,7% delle INP non digitalizzate. Gli stakeholder con cui le istituzioni hanno avuto relazioni significative nel corso del 2021 sono soprattutto soggetti interni alle organizzazioni. Tra questi, i più coinvolti sono i soci (70,0%), seguono i volontari (47,4%) ed i destinatari delle attività (46,5%); più bassa la quota delle istituzioni che indicano di avere rapporti con i lavoratori retribuiti (14,2%) e con i donatori (10,2%).

DECRETO ALLUVIONE: TUTTI GLI AIUTI DEL GOVERNO

Sospese le scadenze fiscali tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023

Dal 2 giugno 2023 è in vigore il D.L. 61/2023. Nella lista anche i comuni marchigiani e toscani

Dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023 sospesi anche i termini degli adempimenti contabili

Nei Comuni emiliani, marchigiani e toscani colpiti dalle alluvioni di maggio, scatta la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza tra il 1° maggio ed il 31 agosto 2023. Lo prevede il DL 61/2023 in vigore da ieri, 2 giugno 2023.

Sospesi inoltre dal 1° maggio al 30 giugno gli adempimenti contabili e societari che scadono in questo bimestre e così pure i depositi di atti al Registro delle Imprese. Rispetto alle bozze, viene cancellata la facoltà dei dipendenti residenti nelle zone interessate di richiedere al datore di lavoro il pagamento delle retribuzioni al lordo delle ritenute fiscali.

L'elenco dei Comuni

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023, diventa definitiva la lista dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di maggio che possono usufruire degli interventi di sostegno disposti dal governo. Oltre a diverse aree della Romagna, il decreto 61/2023 riguarda sette Comuni marchigiani e quattro Comuni toscani.

Per tutti i contribuenti che, al 1° maggio 2023, avevano residenza, oppure sede legale od operativa nelle zone indicate nell'allegato al decreto, si applica innanzitutto la sospensione dei termini per i versamenti fiscali, comprese le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973), nonché di quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Tutti i versamenti sospesi andranno effettuati in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

La sospensione dei versamenti in scadenza entro fine agosto si estende alle cartelle di pagamento ed agli altri atti della riscossione, nonché ai versamenti ed agli adempimenti previsti dalla "pace fiscale" della legge 197/2022.

Il D.L. 61/2023 **non** prevede, invece, la possibilità per i lavoratori dipendenti ed assimilati che risiedono nei Comuni interessati, con datori di lavoro extra area alluvionata, di richiedere al sostituto di non applicare fino al 31 agosto 2023 le ritenute alla fonte (o di applicarle alla metà se anche il datore è di un'area alluvionata) percependo la retribuzione "lorda".

Adempimenti fiscali e societari

L'articolo 1, comma 6, del DL 61 sospende inoltre, sempre dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti tributari. Tra gli adempimenti tributari in scadenza in questo periodo, i cui termini vengono sospesi dal decreto, dovrebbe rientrare anche l'estromissione agevolata dei beni dell'imprenditore individuale, scaduta il 31 maggio 2023, ma il punto meriterebbe una conferma ufficiale.

L'articolo 11 stabilisce la sospensione degli adempimenti contabili e societari per le imprese con sede operativa nei Comuni alluvionati. La disposizione riguarda tutti i termini che scadono dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023.

La sospensione, che interessa ad esempio i termini per effettuare le registrazioni contabili, quelli per la tenuta di assemblee e consigli di amministrazione e per le verifiche trimestrali dei collegi sindacali e dei revisori, dovrebbe comportare che i termini sospesi ricominciano a decorrere dal 1° luglio 2023.



Sospeso anche il pagamento dei diritti camerali, nonché (in questo caso fino al 31 luglio 2023) il deposito di atti presso le Camere di Commercio, come ad esempio quelli relativi a bilanci e cariche sociali. Il versamento del diritto annuale dovrà effettuarsi in unica soluzione il 1° luglio 2023 (con proroga a lunedì 3 luglio cadendo di sabato).

Rottamazione quater

Per la rottamazione cartelle, ai contribuenti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, o la sede legale o la sede operativa nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, indicati nell'allegato 1 del Decreto alluvione (D.L. 61/2023), i termini e le scadenze della definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi. Per questi contribuenti, la scadenza del 30 giugno 2023, per presentare la domanda di adesione, si può allungare fino al 30 settembre 2023 che, a sua volta, si sposta al 2 ottobre 2023, in quanto il 30 settembre, di scadenza, è sabato e il primo ottobre è domenica. Slittano di tre mesi anche le scadenze delle rate per il pagamento delle somme dovute. Restano ferme le scadenze ordinarie per gli altri contribuenti, che dovranno presentare la domanda entro il 30 giugno 2023. Sono queste le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), con il comunicato stampa del 9 giugno 2023, che invita i contribuenti a presentare le domande di adesione in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all'elevato traffico degli ultimi giorni.

I vantaggi

La definizione agevolata, cosiddetta rottamazione quater, si applica ai carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se compresi in precedenti «rottamazioni» ed a prescindere se in regola con i pagamenti. Chi aderisce alla definizione potrà versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno, invece, da pagare le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora ed aggio. Per i debiti relativi a multe stradali o ad altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi, l'accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non si devono pagare le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le cosiddette «maggiorazioni»), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Il calendario dei versamenti

Di norma, per i contribuenti che non beneficiano della proroga di tre mesi disposta per gli alluvionati, il pagamento delle somme dovute per la rottamazione può essere fatto in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 ottobre 2023 ed il 30 novembre 2023; le restanti 16 rate, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Il margine di tolleranza

I pagamenti sono considerati regolari, se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza. Questo significa che, ad esempio, il pagamento della prima od unica rata in scadenza il 31 ottobre 2023, considerato che il 5 novembre è domenica, è regolare se eseguito entro il 6 novembre 2023.

DEFINIZIONE IRREGOLARITA' FORMALI: ENTRO IL 31 OTTOBRE 2023 LA PRIMA RATA (DECRETO BOLLETTE)

Publicata in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023 la conversione in legge del Decreto Bollette. Tra le novità vi è il differimento al 31 ottobre 2023 del versamento della prima rata per la



definizione delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, mentre la scadenza della seconda rata è fissata al 31 marzo 2024.

La legge di conversione del DL 34/2023 (Decreto Bollette), recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (L. 56/2023, G.U. 29 maggio 2023 n. 124). Tra le misure introdotte si rilevano:

- modifica del calendario per la regolarizzazione di **irregolarità formali e ravvedimento speciale**;
- saldo e stralcio e **rottamazione-quater** per enti territoriali che si avvalgono della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati;
- **conciliazione giudiziale agevolata** delle controversie tributarie estesa alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado;
- rafforzamento del **bonus sociale** per elettricità e gas;
- riduzione dell'**IVA** e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre del 2023;
- **contributo straordinario**, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
- credito d'imposta destinato alle **start up** operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Regolarizzazione di irregolarità formali e ravvedimento speciale

Il termine di versamento della prima rata previsto per la definizione delle **violazioni di natura formale** commesse fino al 31 ottobre 2022 viene differito dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023, mentre la scadenza della seconda rata e per la rimozione della violazione sanata è fissata al 31 marzo 2024.

La **regolarizzazione delle violazioni di tributi** amministrati dall'Agenzia delle Entrate mediante **ravvedimento speciale** delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, con il pagamento dell'imposta, degli interessi dovuti, delle sanzioni, ma in misura ridotta ad 1/18 del minimo edittale viene differita dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine di pagamento della prima rata e per rimuovere la violazione.

La modifica apportata riscrive il **calendario** relativo ai pagamenti delle rate successive alla prima maggiorate degli interessi del 2% annuo nel seguente modo:

- 31 ottobre 2023;
- 30 novembre 2023;
- 20 dicembre 2023;
- 31 marzo 2024;
- 30 giugno 2024;
- 30 settembre 2024;
- 20 dicembre 2024.

Si rammenta che sono sanabili anche le violazioni relative ai **redditi di fonte estera**, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVIE) ed all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVAFE), anche se sono stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 4 D.L. 167/90 (omessa compilazione del **quadro RW**).

Saldo e stralcio e rottamazione-quater degli enti territoriali

Viene esteso il saldo e stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro e la rottamazione quater agli enti territoriali che riscuotono in proprio: nel dettaglio, gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'apposito albo (di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97), possono aderire al saldo e stralcio, parziale o totale, dei debiti fino a 1.000 euro affidati per la riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (di cui ai commi 227 e 229-bis dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023) ed alla **definizione agevolata** dei carichi affidati per la riscossione



dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (di cui al comma 231 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023). Il tutto deve passare attraverso l'adozione di appositi provvedimenti da parte degli enti territoriali interessati da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'ente locale e trasmessi al Dipartimento delle Finanze entro il 31 luglio 2023.

Acquiescenza agevolata

L'acquiescenza agevolata viene estesa agli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, nonché agli atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 divenuti definitivi per **mancata impugnazione** nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023: necessario provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il 2 maggio 2023 (in unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, senza possibilità di compensazione) per beneficiare della riduzione a 1/18 delle sanzioni irrogate.

Conciliazione giudiziale agevolata delle controversie tributarie

La conciliazione giudiziale agevolata delle controversie tributarie viene estesa alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 (in luogo del 1° gennaio 2023) innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e viene posticipato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine per formalizzare l'accordo conciliativo.

Definizione delle liti pendenti

Il termine per pagare le somme dovute (o la prima rata) e per presentare la domanda di definizione delle liti pendenti viene prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023: gli importi dovuti che superano l'ammontare di 1.000 euro sono rateizzabili in un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime 3 da versare, rispettivamente entro il:

- 30 settembre 2023;
- 31 ottobre 2023;
- 20 dicembre 2023;

e le successive entro il:

- 31 marzo;
- 30 giugno;
- 30 settembre;
- 20 dicembre di ciascun anno.

A scelta del contribuente, le rate successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di **51 rate mensili** di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Per le **controversie definibili** sono sospesi per 11 mesi (non più 9 mesi) i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 ottobre 2023 (anziché il 31 luglio 2023).

Definizione agevolata dei PVC consegnati entro il 31 marzo 2023

Attraverso una norma di interpretazione autentica viene chiarito che, relativamente ai **processi verbali di constatazione** consegnati entro il 31 marzo 2023, la definizione agevolata si applica anche all'accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei suddetti processi verbali.

Riduzione aliquota gas al 5%

L'applicazione dell'aliquota IVA del 5% viene prorogata alle **somministrazioni di gas metano** utilizzato per combustione per usi civili ed industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati od effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023 ed alle forniture di servizi di teleriscaldamento, nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia per il periodo aprile-giugno 2023.

Riduzione dei tax credit energia e gas per il secondo trimestre 2023



I tax credit energia e gas vengono confermati per il secondo trimestre 2023 con le stesse regole previste per i crediti dei trimestri precedenti; tuttavia, subiscono una riduzione in termini percentuali. Nel dettaglio, alle imprese:

- **Energivore**, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
- **non energivore**, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
- **gasivore**, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- **non gasivore** è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l'impresa destinataria del contributo nel primo e secondo trimestre dell'anno 2023 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito di imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023.

Tax credit per start up innovative

Viene previsto un credito d'imposta a favore delle start up innovative operanti, costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel settore dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime "de minimis" di cui al regolamento UE n. 1407/2013.

AL VIA I CONTROLLI SULLE PARTITE IVA ABUSIVE

L'Agenzia delle Entrate ha definito le istruzioni per i controlli sulle false partite IVA, che riguarderanno anche le partite IVA già esistenti, in particolare quelle che, dopo un periodo di inattività od a seguito di modifiche dell'oggetto o della struttura, riprendano ad operare in maniera ridotta senza adempiere regolarmente agli obblighi d'imposta.

Al fine di rafforzare le misure già previste dall'art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto un'ulteriore tipologia di controlli collegati all'attribuzione della partita IVA.

I novellati commi 15-bis.1 e 15-bis.2 dello stesso art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 intendono consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'**attività d'impresa** o di **arte** o **professione** e l'assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di inottemperanza all'invito a comparire o di esito negativo dei controlli, l'Ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita IVA e, contestualmente, applica una sanzione di 3.000 euro.



Successivamente, il contribuente può richiedere l'attribuzione di una nuova partita IVA, ma soltanto previo rilascio di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di importo non inferiore a 50.000 euro.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 156803/2023, ha reso operative le nuove disposizioni sui controlli delle **partite Iva abusive**.

Controlli anche sulle partite IVA già esistenti

Il provvedimento specifica che, sebbene le nuove disposizioni siano principalmente rivolte alle partite IVA di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte, le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 si applicheranno anche alle partite IVA già esistenti e, in particolare, a quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell'oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche di cui sopra, cioè senza una piena operatività e con la violazione degli obblighi d'imposta.

Analisi del profilo economico e fiscale

Le posizioni a rischio saranno individuate valutando prioritariamente il profilo economico e fiscale dei soggetti passivi, in base agli elementi acquisiti dal confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, nonché da ogni altra fonte informativa.

Invito "a comparire"

I soggetti titolari di partita IVA che presentino gli elementi di rischio così individuati, saranno invitati a comparire di persona presso l'Ufficio competente per esibire la documentazione contabile obbligatoria ed ogni altro documento che attesti l'effettivo esercizio di un'attività economica e per dimostrare, sulla base di una documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio riscontrati.

In pratica, si tratterà di dimostrare non soltanto il possesso dei **requisiti di imprenditorialità**, ma anche la **solidità patrimoniale e finanziaria** alla luce della specifica attività svolta e l'effettivo esercizio dell'**attività d'impresa o di lavoro autonomo** rilevante ai fini dell'IVA.

Effetti dell'esito negativo del controllo

In caso di esito negativo del controllo – per mancata presentazione del contribuente, ovvero per verifica documentale con riscontro di irregolarità oppure di inidoneità degli elementi prodotti a superare i profili di rischio individuati – l'Ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita IVA, con effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.

La sanzione di 3.000 euro è irrogata contestualmente al provvedimento di cessazione della partita IVA e non trova applicazione l'art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997 in materia di concorso di violazioni e continuazione.

Il provvedimento stabilisce che la cessazione della partita IVA comporta l'esclusione della stessa dall'**archivio VIES**, con la conseguente preclusione di avvalersi del regime impositivo basato sull'applicazione dell'IVA nel luogo di destinazione dei beni e servizi previsto per gli scambi intracomunitari di beni e servizi cd. "generici".

Un ulteriore effetto dell'esito negativo del controllo è quello della pubblicità della cessazione d'ufficio della partita IVA, in quanto, nella sezione dedicata al servizio di verifica della partita IVA del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, sarà possibile riscontrare l'eventuale cessazione della partita IVA ai sensi dell'art. 35, commi 15-bis e 15-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972. Ciascun operatore potrà, infatti, verificare in ogni momento se nei confronti di un proprio fornitore o di un proprio cliente sia stato emesso un provvedimento di cessazione della partita IVA al fine di evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolenti.

Richiesta di attribuzione della partita IVA dopo la chiusura d'ufficio



In caso di cessazione della partita IVA, il soggetto destinatario del provvedimento può richiedere l'attribuzione di una nuova partita IVA solo previa presentazione di una **polizza fideiussoria** o di una fideiussione **bancaria**, a favore dell'Amministrazione finanziaria, della durata di tre anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a 50.000 euro.

Qualora siano state commesse violazioni fiscali prima dell'emanazione del provvedimento di cessazione della partita IVA, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme (comprehensive di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori) ancora dovute, se superiori a 50.000 euro.

La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che deve riportare il contenuto minimo di cui al fac-simile allegato al provvedimento, è prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente e presentata alla medesima Direzione Provinciale al momento della richiesta di attribuzione della partita IVA.

TRATTATIVA CON LA UE PER RINVIARE L'IVA ESENTE PER TERZO SETTORE E SPORT

Il viceministro delle Finanze Maurizio Leo annuncia il confronto con la Commissione.

Il Ministero delle Finanze si impegna a chiedere all'Unione Europea la proroga della scadenza del 1° gennaio 2024, quando per il Terzo settore e per le associazioni sportive dilettantistiche tutte le attività che ora sono «fuori campo Iva» diventeranno «esenti Iva» per evitare una procedura di infrazione.

Questo significa che anche le realtà più piccole saranno soggette ad adempimenti amministrativi, primo fra tutti l'apertura di una partita Iva.

E' stato messo in evidenza lo stato di incertezza in cui vivono le centinaia di migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) presenti in Italia. Due le questioni.

La prima: le difficoltà collegate alla riforma dello sport, che sarà operativa dal 1° luglio 2023 e che prevede una disciplina del lavoro sportivo che nella sua attuale formulazione rischia di rendere molto complicata l'operatività delle realtà dilettantistiche.

La seconda si riferisce all'Iva: il passaggio dall'attuale sistema di esclusione alle nuove ipotesi di esenzione interessa il Terzo settore e le ASD ma non ricomprende, in modo immotivato, le SSD, che dal 1° gennaio 2024 vedrebbero diventare imponibili gli incassi. Proprio su quest'ultimo fronte è arrivata la rassicurazione del viceministro Leo, che è impegnato anche nella procedura di autorizzazione europea per la nuova tassazione diretta per il Terzo settore. Un percorso che Leo sta portando avanti in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In ambito tributario un ruolo importante sarà svolto anche dalla delega di riforma fiscale che ha, tra gli obiettivi, quello di raccordare il regime del Terzo settore e dello sport dilettantistico con la disciplina generale. In questo quadro Leo si è detto disponibile a rivedere l'Irap che grava sul costo del personale.

CESSIONE INTEGRATORI ALIMENTARI: QUALE ALIQUOTA IVA APPLICARE

Chiarimenti congiunti Dogane/Entrate sulle aliquote da applicare a: integratori per equilibrio e benessere intestinale, stimolo sistema immunitario, metabolismo energetico

Con Risposta ad Interpello n. 337 del 5 giugno 2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'IVA da applicare alle cessioni di integratori alimentari va stabilita caso per caso.

Viene fornita replica ad una società che produce **integratori alimentari** al fine di specificare la **giusta applicazione dell'aliquota IVA nelle relative cessioni.**

La società istante dichiara di essere una biotechstartup che opera nel settore sanitario.

La Società ha sviluppato cinque preparazioni alimentari per:



- contrastare i processi infiammatori e regolare l'equilibrio intestinale;
- stimolare il sistema immunitario e contribuire al normale metabolismo energetico;
- regolare il benessere intestinale;
- riequilibrare il benessere intestinale;
- regolare il transito intestinale

Le caratteristiche generali dei prodotti e le loro composizioni chimiche sono state analizzate nei prescritti pareri di classificazione rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, "ADM"), allegati all'istanza.

La Società chiede chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alle cessioni delle preparazioni alimentari sopra indicate.

L'Agenzia ricorda che più volte ha sottolineato che i cd. integratori alimentari non sono un prodotto che di per sé beneficia dell'aliquota IVA ridotta, in quanto questi beni non sono espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA (DPR 633/72).

L'eventuale applicazione agli stessi di un'aliquota IVA ridotta è stata riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico reso da ADM che ne analizza la relativa composizione.

In altri termini, **la cessione degli integratori alimentari è stata ritenuta soggetta ad un'aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui gli stessi fossero stati riconducibili in base al parere dell'ADM ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, IIbis o III, allegate al Decreto IVA**, che prevedono rispettivamente l'applicazione dell'aliquota IVA del 4%, del 5% o del 10%.

Sulla base delle informazioni fornite dall'Istante, ADM ritiene che tutti e cinque i prodotti oggetto dell'interpello siano riconducibili al Capitolo 21 «*Preparazioni alimentari diverse*», in particolare alla voce 21069092.

ADM, infatti, rappresenta che *"le preparazioni alimentari in questione devono essere classificate nel rispetto delle Regole Generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (in particolare Regole n. 1 e n. 6) nell'ambito del Capitolo 21, denominato "Preparazioni alimentari diverse", alla Voce 2106 "Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove" e, più specificamente, al codice NC 21069092 ... in quanto integratori alimentari, destinati a conservare l'organismo in buona salute ma che non possiedono le finalità profilattiche o terapeutiche per la prevenzione ed il trattamento di una malattia proprie dei prodotti del Capitolo 30"*.

A supporto di questa classificazione **"riporta quanto specificato in merito dalle Note Esplicative del Sistema Armonizzato che indicano la collocazione nella voce 2106 di prodotti (anche a base di piante, semi, frutta) che dovrebbero alleviare certi disturbi o contribuire al buono stato generale ed al benessere salutare (punto 14).**

Le stesse note indicano, inoltre, che sono classificate alla voce 2106 anche le preparazioni indicate spesso come "complementi alimentari", costituite a base di uno o più elementi come vitamine, estratti, aminoacidi, ecc.

Tali prodotti sono spesso confezionati in imballaggi su cui viene indicato che mantengono il corpo in buona salute o benessere generale, migliorando le prestazioni atletiche, prevengono possibili carenze nutrizionali o correggono livelli subottimali di nutrimenti (punto 16)".

Per quanto concerne **il trattamento tributario ai fini dell'aliquota IVA applicabile**, alla luce della classificazione effettuata da ADM, si ritiene che ai prodotti oggetto del presente interpello **sia applicabile l'aliquota IVA del 10%**, ai sensi del più volte citato n. 80) della Tabella A, parte III, poiché la voce doganale 2107 della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, da questo richiamata, corrisponde oggi alla voce **21.06.90** della Nomenclatura Combinata vigente.



ASD TRA I DUE FORFAIT E L'ORDINARIO

ASD e determinazione del reddito: sono diversi i regimi agevolati possibili.

In linea generale, il regime naturale è quello ordinario, che comporta la determinazione del reddito imponibile attraverso la detrazione dai ricavi, considerati commerciali, dei costi direttamente imputabili all'attività commerciale e di parte dei costi (promiscui), ovvero quelli per cui non è possibile una imputazione diretta, ma solo pro quota, applicando una percentuale pari al rapporto tra i ricavi commerciali conseguiti dalla ASD ed il totale complessivo dei ricavi. Il tutto con la necessità di una contabilità separata che consenta di individuare con precisione la natura dei ricavi e dei costi sostenuti dalla ASD.

Accanto al regime ordinario, la tassazione dei proventi commerciali delle ASD, però, può soggiacere ai regimi forfettari.

Basti pensare a quello previsto dalla Legge 398/91 che prevede, in caso di proventi commerciali non superiori a 40.000 euro, la possibilità di usufruire di una detrazione forfettaria dei costi pari al 97% dei ricavi, assoggettando a tassazione il 3% dei proventi commerciali (ferma restando la totale detassazione dei proventi istituzionali e connessi a questi).

Accanto a tale regime di favore, però, il nostro sistema fiscale prevede anche il regime forfettario dell'articolo 145 del Tuir, applicabile alle associazioni ammesse ad usufruire del regime semplificato ai sensi dell'articolo 18 del DPR 600/73. Un regime semplificato che, si ricorda, è applicabile nel caso in cui il volume dei ricavi nell'esercizio precedente non abbia superato il limite di 400.000 euro per esercenti attività di servizi e di 700.000 euro per esercenti altre attività. In questo caso, è prevista l'applicazione ai ricavi di un coefficiente per la determinazione del reddito imponibile, differenziato a seconda della tipologia di attività. Per le prestazioni di servizi, potrà applicarsi il coefficiente del 15% in caso di ricavi sino a 15.493,71 euro, o del 25% da 15.493,71 euro fino a 400.000 euro. Per altre attività, invece, i coefficienti cambiano: 10% fino a 25.822,84 euro; 15% fino a 700.000 euro.

Si ricorda che per determinare l'imponibile da assoggettare a tassazione, al reddito determinato secondo i criteri forfettari (Legge 398/91 ed articolo 145 del Tuir) devono essere aggiunti gli altri componenti del reddito di impresa di cui agli articoli 86 (plusvalenze), 88 (sopravvenienze attive), 89 (dividendi) e 90 (proventi immobiliari).

Per quanto attiene la valutazione di convenienza tra i due regimi forfettari previsti, è opportuno ricordare che, mentre il regime dell'articolo 145 del Tuir si applica ad ogni tipo di ricavo realizzato dall'associazione, quello previsto dalla Legge 398/91 si applica unicamente per i proventi connessi all'attività istituzionale, mentre ogni altro provento dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria.

DOMANDE E RISPOSTE

“Si chiede se sia possibile applicare il regime fiscale della cedolare secca nel caso di un locatore persona fisica, non imprenditore, che affitti ad una società sportiva un appartamento ad uso abitativo per le atlete della società stessa”.

L'opzione per la cedolare secca non è ammessa per le locazioni abitative effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Secondo la tradizionale interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, a partire dalla Circolare 26/2011, tale condizione deve sussistere sia in capo al locatore, sia in capo all'inquilino. Nello specifico, occorre quindi accertare se la società sportiva abbia la veste giuridica di impresa commerciale oppure di ente non commerciale. Nel primo caso, l'opzione, sempre



secondo l'Agenzia delle Entrate, non sarebbe ammessa, anche se va detto che esiste una consistente giurisprudenza di merito contraria a questa tesi. Nel secondo caso (società sportiva come ente non commerciale), occorre verificare se la locazione sia effettuata nella sfera istituzionale della società, oppure nella sfera commerciale. Nella prima eventualità, l'opzione è ammessa, nella seconda non lo è. Ciò richiede la leale collaborazione della società sportiva, oltre che l'ausilio di un consulente tributario.

“Una associazione sportiva dilettantistica, costituita nel 2017 e cessata nel 2022, non ha mai presentato il mod. Eas (enti associativi). Si chiede se si possa sanare tale irregolarità e come”.

Evidenziando, preliminarmente, che il mod. Eas è stato introdotto dall'art. 30 del D.L. 185/2008, come strumento per agevolare l'attività di verifica fiscale diretta agli enti associativi, occorre rilevare che, per compilare – anche tardivamente – tale modello, è necessaria l'indicazione del codice fiscale dell'associazione in essere. Poiché, nel caso in questione, l'associazione è cessata, viene a mancare tal presupposto e, quindi, la mancata presentazione del modello Eas non appare sanabile.

“Una ASD affiliata alla Figc (Federazione italiana giuoco calcio) svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande prevalentemente nei confronti dei propri soci e tesserati, e in occasione di allenamenti o partite durante la stagione sportiva. Si precisa che per tale attività si utilizza uno spazio adiacente alla struttura in cui si svolge l'attività sportiva. È corretto, ai fini Iva, applicare il regime forfettario ex legge 398/1991 ai proventi derivanti dalle vendite delle bevande, consistente nel versamento del 50% dell'imposta sui corrispettivi delle vendite? Inoltre, poiché il numero di eventi in cui si realizzano i proventi "connessi agli scopi istituzionali" è superiore a due, è opportuno far concorrere i suddetti proventi anche ai fini Ires, non risultando rispettate le condizioni previste dall'articolo 25, comma 2, della legge 133/1999?”

Se lo spazio adiacente alla struttura in cui si svolge l'attività sportiva non fa parte della struttura stessa, occorre tenere presente quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 18/E/2018. In tale documento viene riportato che «possono rientrare, invece, tra le attività soggette al regime forfettario di cui alla legge n. 398 del 1991 la mera somministrazione di alimenti e bevande ovvero la vendita di materiale sportivo strettamente funzionali alla pratica delle discipline per le quali l'ente è iscritto nel Registro del Coni, qualora la connessione con gli scopi istituzionali dell'associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro risulti assicurata dalla circostanza che dette attività siano svolte all'interno della struttura dove si svolge l'attività sportiva (e non in spazi o locali distanti da essa), senza l'impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato nel senso sopra chiarito, al fine di garantire che dette attività siano, di fatto, prevalentemente destinate agli associati o ai tesserati praticanti l'attività sportiva». Ne deriva che, nel caso in cui lo spazio in cui vengono somministrati alimenti e bevande non sia all'interno della struttura sportiva, il regime forfettario ex legge 398/1991 non è applicabile. Venendo all'Ires, i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti all'imposta, in quanto non vengono rispettate le condizioni previste dall'articolo 25, comma 2, legge 133/1999, sia perché, come indicato, non risulterebbe applicabile il regime ex legge 398/1991 ai fini Iva, sia perché il numero di eventi in cui si realizzano i proventi connessi agli scopi istituzionali è superiore a due.



Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma
Tel. + 39 06 92919104

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

